SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 dicembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. **136**.

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180) . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2013.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Bruno ARCHI dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri. (13A10102) *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2013.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'ing. Walter FERRAZZA e dal sig. Gianfranco MICCICHE' dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. (13A10103) . . . . *Pag.* 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 ottobre 2013.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 49/2013). (13A09820) . . . . *Pag.* 7

DECRETO 17 ottobre 2013.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013 relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 50/2013). (13A09821) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 17 ottobre 2013.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, per l'annualità 2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 51/2013). (13A09822). *Pag.* 10

DECRETO 17 ottobre 2013.

Rimodulazione delle risorse assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) connessa a pagamenti relativi ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento CE n. 1198/06, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006. (Decreto n. 52/2013). (13A09823) . *Pag.* 14

DECRETO 17 ottobre 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Progetto EURES, annualità 2011/2012. (Decreto n. 53/2013). (13A09824). . . *Pag.* 15

DECRETO 7 novembre 2013.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2013. (13A10012) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Ferrara», versione proof, millesimo 2012. (13A10006) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei – Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, versione proof, millesimo 2012. (13A10007). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 27 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10, commemorative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», versione proof, millesimo 2012. (13A10008) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 6 dicembre 2013.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva. (13A10059) . . . . *Pag.* 18

Ministero dell'interno

DECRETO 3 dicembre 2013.

Differimento al 16 dicembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per i Comuni della Regione Sardegna colpiti dai gravi eventi atmosferici del mese di novembre 2013. (13A10110) . . . . *Pag.* 20

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 novembre 2013.

Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. (Decreto n. 906). (13A09948) . . . . *Pag.* 21

Ministero della giustizia

DECRETO 3 dicembre 2013.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Terralba. (13A10014) . . . . *Pag.* 23

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 novembre 2013.

Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente. (13A10011). . . . . . . *Pag.* 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013.

Iscrizione della denominazione «Melone Mantovano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (13A09841). . . . . *Pag.* 28

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013.

Iscrizione della denominazione «Maccheroncini di Campofilone» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (13A09842) . . . . *Pag.* 35

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cannetiello - S.c.r.l.», in Casaletto Spartano. (13A09944) . . . . *Pag.* 37

DECRETO 11 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Erika 89 Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Caserta. (13A09945). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socialtur Turistica soc. coop. sociale enunciabile "Socialturturistica" in liquidazione», in Bomba e nomina del commissario liquidatore. (13A09946). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Compagnia Internazionale dei Trasporti società cooperativa in breve "C.I.T. soc. coop."», in Chieti e nomina del commissario liquidatore. (13A09947). . . . . *Pag.* 39

DECRETO 18 novembre 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Villaggio Colle del Sole - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. (13A09943) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 18 novembre 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Altri Ragazzi società cooperativa», in Cotronei. (13A09949) . *Pag.* 40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

DIRETTIVA 8 agosto 2013.

Direttiva all'Istituto per il Credito sportivo - Attuazione dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (13A09819) . . . . *Pag.* 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2013.

Disposizioni relative alla prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. (Provvedimento n. 12 approvato con delibera n. 213). (13A10015) . . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo all'emissione di dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali. (13A10045) . . . . *Pag.* 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Presidenza del Consiglio dei ministri

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013.

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa. (Ordinanza n. 126). *(13A09764)*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013.

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro ed Urbino. (Ordinanza n. 127). *(13A09765)*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013.

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte. (Ordinanza n. 128). *(13A09766)*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013.

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013. (Ordinanza n. 129). *(13A09767)*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013.

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 130). *(13A09768)*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013.

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto. (Ordinanza n. 131). *(13A09769)*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 novembre 2013.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 134). *(13A09793)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. **136**.

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;

Considerato che la sicurezza della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonchè garantire la continuità degli interventi di bonifica già avviati;

Rilevato che le attività di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessità che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto-legge :

Art. 1.

Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.

5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai

terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.

Art. 2.

Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

Art. 3.

Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 256-*bis*. *(Combustione illecita di rifiuti)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*.».

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».

Art. 5.

Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.

4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;

b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

Art. 7.

Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: *a)* la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; *b)* alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è

adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-*bis*. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

Art. 8.

Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).* — 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalità previste al comma 3;

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;

e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera *c)*, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

Art. 9.

Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente:

«Art. 65-*bis*. *(Misure per la salvaguardia della continuità aziendale)*. — 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

DE GIROLAMO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

TRIGILIA, *Ministro per la coesione territoriale*

Visto, *Il Guardasigilli:* CANCELLIERI

13G00180

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2013.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Bruno ARCHI dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Bruno Archi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Bruno ARCHI, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 225

13A10102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2013.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'ing. Walter FERRAZZA e dal sig. Gianfranco MICCICHE' dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'ing. Walter Ferrazza e dal sig. Gianfranco Miccichè dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ing. Walter FERRAZZA e dal sig. Gianfranco MICCICHE' dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 227

13A10103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2013.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 49/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)* - come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 - ed, in particolare, l'art. 103-*sexies*, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal paragrafo 1 dell'art. 103-*ter* del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 103-*ter*, par.1;

Visto il predetto art. 103-*sexies* del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della commissione del 27 gennaio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo i del medesimo art. 91;

Visto, altresì, l'art. 95 del regolamento n. 543/2011 della commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la decisione della commissione C(2013) 4208 del 9 luglio 2013 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2013, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro 16.262.302,00;

Vista la nota n. 4821 del 25 luglio 2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2013 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari ad euro 20.483.222,64, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 16.262.302,00 a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 25 settembre 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2013, è pari ad euro 16.262.302,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al fondo di rotazione eventuali riduzioni

di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresì a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 54312011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvederà tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 168

13A09820

DECRETO 17 ottobre 2013.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013 relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 50/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 199 del 25 febbraio 2008 che, istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca, abrogando e sostituendo a partire dal 1° gennaio 2009 il regolamento CE n. 1543/2000;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di raccolta di dati di base per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della commissione n. 1078 del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e gestione dei dati di base relativi alla pesca;

Vista la decisione della commissione C(2013) 4434 del 16 luglio 2013 che, nel quantificare per l'Italia in euro 9.245.522,75 l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2013, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, stabilisce in euro 4.622.761,38 il relativo contributo finanziario comunitario. A fronte di tale contributo UE, la corrispondente quota di parte nazionale occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta ad euro 4.622.761,38;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16051 dell'8 agosto 2013 che quantifica in euro 4.622.761,38, per l'anno 2013, il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 25 settembre 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, per l'anno 2013, è pari ad euro 4.622.761,38.

2. Le erogazioni a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli di competenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

L'ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 167

13A09821

DECRETO 17 ottobre 2013.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, per l'annualità 2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 51/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministra-

zioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione della Commissione C(2006) n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883,00 euro;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le Regioni e Province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi;

Vista la nota n. 2265 del 10 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, asse e annualità, dal quale risulta che la quota nazionale complessiva, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'intero periodo di programmazione, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale, ammonta ad euro 6.902.308.331,04;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle "nuove sfide" fissate dall'Health Check;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883,00, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006 è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000,00, di cui euro 228.288.000,00 attraverso la decisione n. 14/2009 ed euro 465.484.000,00 per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica sullo stato dl salute della *PAC)* e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883,00;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale ed, in particolare, sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le Regioni e Province autonome, pari ad euro 693.772.000,00 euro, messe a disposizione del dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2012, con la quale a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia-Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse assegnate, per l'annualità 2013, ai PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione dei PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012, e del PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia) è stata decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari ad euro 49.993.000,00, di cui 43.673.000,00, assegnati al PSR della Regione Emilia-Romagna, per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto, ed euro 6.320.000,00 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture, danneggiate dal sisma del 2009, non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera CIPE 31 luglio 2012, n. 82, con la quale è stata approvata la ripartizione tra le Regioni e Province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE)1698/2005, nonché la rideterminazione, per ciascun PSR e per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le decisioni di modifica dei piani di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati aggiornati i piani finanziari di ciascun programma regionale per tenere conto dell'operazione di storno pro terremoto Emilia-Romagna e Abruzzo pari al 4% di quota FEASR dell'annualità 2013;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 843 del 22 maggio 2013 che, in attuazione di quanto previsto dal punto 6 della predetta delibera CIPE n. 82/2012, ha provveduto a rideterminare, per ciascun PSR, la quota di cofinanziamento statale, a carico dello Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontante complessivamente ad euro 7.226.067.488,40;

Visto, l'allegato n. 1 della nota n. 11349 del 14 giugno 2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il nuovo quadro finanziario aggiornato, relativo alla programmazione 2007-2013 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per Regione e Provincia autonoma, asse e annualità, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della rete rurale nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale per singola annualità;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti n. 22/2007, 23/2007, 32/2007, 36/2007, 3/2008, 26/2008 all'assegnazione del prefinanziamento del 7 per cento, pari ad euro 483.161.583,20, nonché all'assegnazione delle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, così come rideterminate con proprio decreto n. 33/2013;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2013, pari ad euro 1.147.386.478,69 che, al netto del recupero del suddetto prefinanziamento del 7 per cento, si stabilisce in euro 664.224.895,49;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 25 settembre 2013;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2007/2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa all'annualità 2013, al netto del recupero del prefinanziamento del 7 per cento di euro 483.161.583,20, è pari a euro 664.224.895,49, così come specificato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori rico fiuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

L'ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 210

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
ANNUALITA' 2013 al netto del prefinanziamento del 7%

Euro

REGIONE	Decisioni UE	Quota Stato 2013	Prefinanziamento 7%	Differenza
Abruzzo	C(2012)8498 del 26/11/2012	35.909.397,98	12.264.474,22	23.644.923,76
Bolzano	C(2012)8118 del 14/11/2012	22.619.803,05	10.860.909,02	11.758.894,03
Emilia Romagna	C(2012)9650 del 13/12/2012	112.955.937,57	30.390.374,22	82.565.563,35
Friuli Venezia Giulia	C(2012)8722 del 30/11/2012	16.913.021,42	7.907.053,48	9.005.967,94
Lazio	C(2013)375 del 24/01/2013	46.761.210,77	20.494.307,80	26.266.902,97
Liguria	C(2012)8505 del 23/11/2012	18.950.205,04	9.185.519,88	9.764.685,16
Lombardia	C(2011)3621 del 24/05/2011	72.761.330,84	30.196.804,08	42.564.526,76
Marche	C(2012)8542 del 26/11/2012	30.072.296,83	14.714.806,92	15.357.489,91
Piemonte	C(2012)9804 del 19/12/2012	62.621.263,84	29.348.569,16	33.272.694,68
Toscana	C(2012)8669 del 30/11/2012	58.727.363,72	26.972.468,64	31.754.895,08
Trento	C(2012)9745 del 18/12/2012	16.192.888,12	7.700.688,26	8.492.199,86
Umbria	C(2012)8500 del 26/11/2012	75.924.426,74	24.699.783,72	51.224.643,02
Valle d'Aosta	C(2012)9759 del 19/12/2012	8.540.007,87	4.225.548,46	4.314.459,41
Veneto	C(2013)378 del 25/01/2013	81.466.425,19	29.189.300,10	52.277.125,09
Molise	C(2012)9743 del 18/12/2012	12.880.306,39	6.165.889,78	6.714.416,61
Sardegna	C(2012)8541 del 26/11/2012	84.345.575,64	42.628.663,58	41.716.912,06
TOTALE Reg. Competitività		**757.641.461,02**	**306.945.161,32**	**450.696.299,70**
Basilicata	C(2013)377 del 30/01/2013	33.469.564,41	16.654.571,08	16.814.993,33
Calabria	C(2013)379 del 25/01/2013	54.754.646,13	26.565.000,52	28.189.645,61
Campania	C(2012)9747 del 19/12/2012	115.426.833,05	45.553.288,66	69.873.544,39
Puglia	C(2013)9700 del 19/12/2012	79.081.033,25	35.466.444,28	43.614.588,97
Sicilia	C(2012)9760 del 19/12/2012	101.194.944,82	49.074.925,52	52.120.019,30
TOTALE Reg. Convergenza		**383.927.021,68**	**173.314.230,06**	**210.612.791,62**
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824del 14/08/2007	5.817.996,00	2.902.191,82	2.915.804,18
TOTALE ITALIA		**1.147.386.478,69**	**483.161.583,20**	**664.224.895,49**

13A09822

DECRETO 17 ottobre 2013.

Rimodulazione delle risorse assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) connessa a pagamenti relativi ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento CE n. 1198/06, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006. (Decreto n. 52/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive, integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la Decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che ha approvato il programma operativo dell' intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1639/2001 che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1543/2000;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2000/439/CE del 29 giugno 2000 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto l'art. 2-*ter* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163 che prevede che l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi a operazioni cofinanziate il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000 e n. 861/2006 del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 8231 del 16 settembre 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha specificato la ripartizione dei suddetti 25,5 milioni di euro, in 16,5 milioni di euro per la copertura dell'IVA sugli interventi previsti nel predetto programma della Rete Rurale Nazionale, relativo alla programmazione 2007-2013, e in un massimo di 9 milioni per la copertura dell'IVA sugli interventi del settore della pesca;

Considerato che, del predetto importo di 25,5 milioni di euro, euro 16.583.953,20 sono stati assegnati con decreto n. 45 del 16 dicembre 2010, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, inserite nell'ambito del programma della Rete Rurale;

Considerato, pertanto, che restano a disposizione euro 8.916.046,80 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000 e n. 861/2006 del 22 maggio 2006;

Vista la nota n. 2362 del 14 gennaio 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto a comunicare l'esatta ripartizione del predetto importo di euro 8.916.046,80 tra i regolamenti del settore pesca sopra richiamati;

Visto il proprio decreto n. 2 dell'8 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011, che ha assegnato, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, l'importo di euro 8.916.046,80 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca, di cui al Reg. CE 1198/2006, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006, secondo la ripartizione indicata nella tabella A allegata al suddetto decreto;

Vista, infine, la nota n. 18311 del 19 settembre 2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rappresentare l'esigenza di dover effettuare, nell'ambito del predetto importo complessivo di euro 8.916.046,80, destinato alla copertura dell'IVA del settore pesca, uno spostamento di euro 500.000,00 dall'intervento di cui al Reg. CE n. 861/2006 all'intervento di cui al Reg. CE n. 1543/2000, ha comunicato la nuova ripartizione della predetta somma di euro 8.916.046,80 tra i regolamenti del settore pesca sopra richiamati, in sostituzione di quella precedentemente comunicata con la richiamata nota n. 2362 del 14 gennaio 2011;

Considerato che, nell'ambito dell'assegnazione destinata alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto riferita all'intervento di cui al reg. 861/2006, risultano tuttora disponibili euro 1.261.841,19;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 25 settembre 2013;

Decreta:

1. Le risorse assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183/1987, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al proprio decreto n. 2 dell'8 febbraio 2011, sono rimodulate sulla base delle concrete esigenze di spesa, enucleate nella nota n. 18311 del 19 settembre 2013, da sostenersi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La tabella A, allegata al proprio decreto n. 22 dell'8 febbraio 2011, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 211

TABELLA A

Assegnazione di risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'I.V.A. connessa a pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate nel settore Pesca, ai sensi dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010.

(importi in euro)

Regolamenti settore pesca	Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987
Reg. (CE) 1543/00	1.669.320,00
Reg. (CE) 861/06	949.110,00
Reg. (CE) 1198/06	6.297.616,80
Totale	8.916.046,80

13A09823

DECRETO 17 ottobre 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Progetto EURES, annualità 2011/2012. (Decreto n. 53/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/1992;

Vista la decisione della Commissione n. 5236 del 23 dicembre 2002 che ha sostituito la decisione 93/569/CEE con la quale è stata istituita la rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) in attuazione del suddetto regolamento (CEE) n. 1612/68, per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

Vista la Convenzione di Sovvenzione annuale n. VS/2011/0217 — SI2.597152 del 15 luglio 2011 tra la Commissione europea ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il Piano d'attività Eures Italia da effettuarsi nel periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2012 e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce la percentuale massima del contributo comunitario pari al 95 per cento dell'importo della Sovvenzione, nonché l'art. 5 secondo cui i finanziamenti saranno erogati alla fine della realizzazione dell'attività programmata, sulla base della certificazione delle spese sostenute;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010702 del 7 agosto 2013 con la quale si comunica che l'importo delle spese rendicontate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adempimento del Piano di attività Eures Italia 2011/2012, certificate ed approvate in sede comunitaria, è pari ad euro 494.324,95;

Considerato che a fronte della spesa suddetta l'importo del cofinanziamento comunitario è di euro 469.608,71, pari al 95 per cento del totale e che pertanto, con la predetta nota viene richiesto l'intervento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87 per il restante importo di euro 24.716,25;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 25 settembre 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la realizzazione del Piano di attività Eures Italia, effettuato nel periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2012, è pari a euro 24.716,25.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 166

13A09824

DECRETO 7 novembre 2013.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2013.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2013, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2013, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 289

13A10012

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Ferrara», versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: "Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14733 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti-Ferrara", millesimo 2012, versione proof;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 51858 del 22 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 70.000,00, pari a 7.000 unità;

Vista la nota n. 0056246 del 23 ottobre 2013, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 51858, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 3.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti - Ferrara", millesimo 2012, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14733 del 22 febbraio 2012, stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 51858 del 22 giugno 2012, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 35.000,00, pari a 3.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il dirigente generale: PROSPERI

13A10006

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei – Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: "Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14732 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della "Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme" dedicata a Michelangelo Buonarroti, millesimo 2012, versione proof;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 51868 del 22 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2012, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 90.000,00, pari a 9.000 unità;

Vista la nota n. 0056246 del 23 ottobre 2013, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3, del citato decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 51868 del 22 giugno 2012, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 9.000 a n. 7.292;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della "Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme" dedicata a Michelangelo Buonarroti", millesimo 2012, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14732 del 22 febbraio 2012, stabilito in euro 90.000,00, pari a 9.000 monete, con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 51868 del 22 giugno 2012, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 72.920,00, pari a 7.292 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il dirigente generale: PROSPERI

13A10007

DECRETO 27 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10, commemorative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», versione proof, millesimo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7228 del 30 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «300°Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», millesimo 2012, versione proof;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 51853 del 22 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 70.000,00, pari a 7.000 unità;

Vista la nota n. 0056246 del 23 ottobre 2013, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 51853 del 22 giugno 2012, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 4.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», millesimo 2012, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7228 del 30 gennaio 2012, stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 51853 del 22 giugno 2012, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 45.000,00, pari a 4.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Il dirigente generale: PROSPERI

13A10008

DECRETO 6 dicembre 2013.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico" (di seguito Testo Unico), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e

delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del Testo Unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1 ° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori Specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, e in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 ottobre 2013, n. 117, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico, nonché del decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, dei seguenti titoli:

a) IT0004321813, CCT 01/12/2014;

b) IT0004805070, BTP 01/03/2015, cedola 2,50%;

c) IT0004568272, BTP 15/04/2015, cedola 3%;

d) IT0004404965, CCT 01/09/2015;

e) IT0004085210, BTP€i 15/09/2017, cedola reale 2,10%.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori Specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'articolo 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 10 dicembre 2013, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria (di seguito Rete), con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'articolo 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 13 dicembre 2013, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Dipartimento del Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

a) 12 giorni per il CCT 01/12/2014;

b) 103 giorni per il BTP 01/03/2015, cedola 2,50%;

c) 59 giorni per il BTP 15/04/2015, cedola 3%;

d) 103 giorni per il CCT 01/09/2015;

e) 89 giorni per il BTP€i 15/09/2017, cedola reale 2,10%.

I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e per i CCT rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 26. 1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno in corso.

Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.A. comunicherà al Dipartimento del Tesoro l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A10059

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 dicembre 2013.

Differimento al 16 dicembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per i Comuni della Regione Sardegna colpiti dai gravi eventi atmosferici del mese di novembre 2013.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 224, (Legge di stabilità 2013), che ha differito al 30 giugno 2013 il predetto termine;

Visto l'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2013;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che differisce ancora al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per i Comuni della Regione Sardegna, colpiti dai gravi eventi atmosferici del 18 novembre 2013;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 per i Comuni della Regione Sardegna, colpiti dai gravi eventi atmosferici del mese di novembre 2013, così come individuati dal Commissario delegato per l'emergenza con Ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 e sue eventuali successive integrazioni;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2013;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per i Comuni della regione Sardegna

E' ulteriormente differito al 16 dicembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte dei Comuni della Regione Sardegna colpiti dai gravi eventi atmosferici del mese di novembre 2013, così come individuati dal Commissario delegato per l'emergenza, con Ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 e sue eventuali successive integrazioni, Comuni che allo stato attuale sono riepilogati nell'allegato elenco.

Roma, 3 dicembre 2013

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

ELENCO dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 nella Regione Sardegna, individuati dal Commissario delegato per l'emergenza con ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013.

PROVINCIA DI CAGLIARI:

Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa, Villaputzu, Villaspeciosa;

PROVINCIA DI NUORO:

Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè;

PROVINCIA DI ORISTANO:

Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò D'Arcidano, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras;

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO:

Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Telti;

PROVINCIA OGLIASTRA:

Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande Strisaili;

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO:

Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca.

13A10110

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 novembre 2013.

Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. (Decreto n. 906).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'art. 18, commi da 8 a 8-*sexies*;

Visto l'art. 18, comma 8-*ter*, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Visto l'art. 18, comma 8-*quater*, che prevede che l'assegnazione agli enti locali sia effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013;

Vista la tabella 1, allegata al citato decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;

Vista l'Intesa alla quale sono convenuti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2013 (rep. atti 84/CU);

Vista la nota n. 10509 dell'8 ottobre 2013 del Dipartimento per l'istruzione, con la quale è stato chiesto alle regioni di inoltrare le graduatorie approvate al Ministero;

Considerato che le regioni hanno ricevuto dagli enti locali entro il termine del 15 settembre i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

Viste le graduatorie, predisposte e approvate da ciascuna regione, tutte inoltrate a questo Ministero entro il termine del 15 ottobre 2013;

Preso atto delle dichiarazioni, con le quali le Regioni medesime hanno attestato la rispondenza degli interventi ammessi in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e formalità richiesti dalla stessa, con particolare riguardo alla presenza di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, nonché della congruità dei relativi costi;

Considerata la *ratio* complessiva dell'intervento normativo, che intende finanziare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza non altrimenti finanziabili;

Ritenuto pertanto non opportuno finanziare interventi infrastrutturali già avviati o addirittura conclusi;

Valutata la necessità, per la prioritaria rilevanza che riveste la sicurezza della relativa utenza, di consentire il più tempestivo avvio delle attività di adeguamento a norma e di messa in sicurezza degli edifici scolastici facenti capo alle Amministrazioni interessate e di accelerarne il compimento, procedendo all'assegnazione delle rispettive risorse;

Dato atto che il citato art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 prevede, al comma 8-*sexies*, che la somma giacente sul conto corrente bancario di IMI San Paolo relativa la gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata sia versata all'entrata dello Stato entro il 31 gennaio 2014 e successivamente riassegnata allo stato di previsione di questo Ministero per le finalità di cui al presente decreto;

Dato atto inoltre che il più volte citato art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 dispone l'adozione del presente decreto antecedentemente all'avvenuta riassegnazione dei fondi di cui trattasi allo stato di previsione del Ministero;

Vista la nota prot. n. 637 del 30 ottobre 2013, con la quale l'Assessore al diritto allo studio e alla formazione della regione Puglia ha comunicato che il Tribunale amministrativo regionale di Lecce con decreto monocratico n. 505 del 18 ottobre 2013 ha disposto la sospensione della graduatoria regionale predisposta ai sensi del citato art. 18, comma 8-*ter*;

Considerato che è necessario procedere all'assegnazione delle risorse ai sensi del citato art. 18, comma 8-*quater*, nel rispetto dei termini indicati dalla legge, pur tenendo conto del decreto del TAR Lecce;

Ritenuto quindi di dover assegnare agli enti locali le risorse previste entro il 30 ottobre 2013 e conseguentemente di assegnare agli enti locali della sola regione Puglia le risorse con successivo provvedimento nelle more dell'esito del giudizio di merito;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 150.000.000,00 destinata all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali di cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.

2. L'assegnazione è effettuata sulla base delle graduatorie e comunque entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dalla tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Qualora le regioni abbiano inserito nelle proprie graduatorie interventi che superano in tutto o in parte l'importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede comunque all'assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.

Art. 2.

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.

Art. 3.

1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e

gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 18, comma 8-*ter*, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

Roma, 5 novembre 2013

Il Ministro: CARROZZA

AVVERTENZA:

La tabella di cui all'art. 1, di ripartizione dei fondi alle Regioni, allegata al presente decreto è pubblicata sul sito: www.istruzione.it.

13A09948

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2013.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Terralba.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Cagliari prot. n. 60/Segr/AG-13828 del 22 novembre 2013, con allegata copia del decreto del Giudice di Pace Coordinatore di Terralba, che dispone la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Terralba, nella giornata del 20 novembre 2013, a causa dello stato di allerta e dell'ordine di sgombero emesso dal Sindaco di Terralba determinati dalle avverse condizioni meteorologiche;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari del Giudice di pace di Terralba nel giorno 20 novembre 2013, a causa dello stato di allerta e dell'ordine di sgombero emesso dal Sindaco di Terralba determinati dalle avverse condizioni meteorologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A10014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 2013.

Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada», come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente», adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9 agosto 2013, che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della salute, la disciplina applicativa delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le predette procedure, in coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare con le finalità di digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate;

Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con nota prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie affinché i medici e le strutture di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.

2. Il presente decreto disciplina altresì le procedure che dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia esito positivo.

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità stessa.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso alla procedura informatica

1. Per procedere all'attività di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell'Automobilista. A tal fine devono:

a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;

b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;

c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera *a)*, è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-*bis*, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.

Art. 3.

Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica

1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al portale dell'automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilità della patente di guida attraverso modalità telematica, inserendo i dati in apposita maschera che propone il sistema informatico.

Art. 4.

Conferma di validità della patente di guida in via telematica

1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica è redatta sulla base di modalità definite con provvedimento del Ministero della salute.

2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell'allegato 1. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;

b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validità.

3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 2 del presente decreto, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale.

Art. 5.

Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica

1. La verifica di cui all'art. 3 dà esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida, se:

a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 3;

b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi;

c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale;

d) se nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.

2. Nei casi di cui alla lettera *b)*, il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione è esibita in originale e prodotta in copia presso l'ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove è stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validità ed invita il conducente è invitato a recarsi presso una commissione medica locale.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera *d)*, il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validità ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell'ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 6.

Diritti e tariffe

1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, comma 2, il titolare della stessa deve esibire un'attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.

Art. 7.

Modifiche tecniche agli allegati

1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico, debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente decreto, a ciò si provvede con decreto del direttore generale per la Motorizzazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione dell'art. 2 che è applicabile dal giorno successivo.

2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Capo Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO *1*

ESTRATTO DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE MEDICA
AI FINI DELLA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
(ART. 4, CO. 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 15 NOVEMBRE 2013)

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CERTIFICATORE
CODICE IDENTIFICATIVO:

DATI RELATIVI AL TITOLARE DI PATENTE
SIG. …..…………….…………………..………………. ……….……………………………..……………….……………
(*Cognome*) (*Nome*)

NATO il ___/___/_____ (*giorno/mese/anno*) sesso M F codice fiscale…………………………..…………….. (*se attribuito*)

STATO di nascita ……………….……………………………. COMUNE di nascita …………………………………………………. (*in caso di conducente nato all'estero, valorizzare solo se conosciuto*)
PROVINCIA di nascita ……………..
(*valorizzare solo in caso di conducente nato in Italia*)

TITOLARE DI PATENTE n. ……………………………….. Categorie ……………….…………………… Rilasciata il ___/___/_____

INDIRIZZO C/O IL QUALE INVIARE LA PATENTE
(Provincia) ……………………………………………… (Comune) ……………………………………………………………….
(Toponimo) ……………………………………….…… Indirizzo ………………………………………. ………….. …………
(*Via/Piazza*) (*numero civico*) (*CAP*)

DATI RELATIVI ALLA VISITA MEDICA
EFFETTUATA in data ___/___/_____ in (Provincia) ……..…… (Comune) ……….………………………………
NUOVA DATA SCADENZA ___/___/_____ (da compilare solo per validità ridotta) □ con le seguenti prescrizioni (codici UE): (barrare e compilare, se ricorre il caso)
Conducente:
………..
Modifiche del veicolo (solo in caso di visita presso una CML):
………..

Foto

(*Firmare entro il riquadro*)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ FOTOGRAFIA
Si dichiara che la fotografia che si allega alla presente comunicazione è quella del Sig.…..……………..……….……………..……………, come in epigrafe generalizzato, identificato a mezzo della □ patente di guida della quale si richiede la conferma di validità □ del documento …………………………n. ………………………………………rilasciato da……………………………………… il ___/___/_____, con scadenza in data ___/___/_____.
LUOGO e DATA……….……………………………
Nome e cognome del medico che effettua la visita
(firma, timbro e codice se ricorre il caso di cui all'articolo 5, co. 2, del DD ……………..)

ALLEGATO *2*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
(ART. 4, CO. 3, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 15 NOVEMBRE 2013)

Si attesta che, in data ____/____/________ alle h. ___:____, è stata acquisita telematicamente, con protocollo n. ______________________, la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 126, comma 8, del Codice della Strada da

(Dott. ………… o Uff. di Medicina Legale di…………........... o Ufficio Militare di ………………… o Commissione Medico Locale di ……………………..)

relativa all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida avvenuto, in (località) ____________________________ il (data) ___/___/____,

con esito POSITIVO,

nei riguardi di (cognome, nome, nato il, a ..), titolare della patente di guida n. ___________ di categoria __________, rilasciata il ___/___/___da _____________________________ di _______________________

Si attesta inoltre che, sulla base dei dati ricevuti, la validità della patente è confermata fino al ___/___/____ con le seguenti prescrizioni (espresse con i codici di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011, e succ. mod.):

CONDUCENTE

___-___-___-___-___-___-___-___

FOTO

MODIFICHE AL VEICOLO

___-___-___-___-___-___-___-___

___-___-___-___-___-___-___-___

Il duplicato della patente di guida, ai sensi dall'articolo 126, co. 8, del Codice della Strada, è trasmesso per posta assicurata, a carico del destinatario, al seguente indirizzo di recapito, indicato dal titolare: (*indirizzo , cap, comune provincia*)

La presente ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. In caso di mancato ricevimento del duplicato di patente entro .... giorni, contattare telefonicamente il n. ……………………..… dalle h__:__ alle h __:__ nei giorni

Il medico accertatore
(o il Presidente della CML)

13A10011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013.

Iscrizione della denominazione «Melone Mantovano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1109/2013 della Commissione del 5 novembre 2013, la denominazione “Melone Mantovano” riferita alla categoria “Ortofrutticoli e cerali, freschi o trasformati” è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta “Melone Mantovano”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta “Melone Mantovano”, registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1109/2013 del 5 novembre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione “Melone Mantovano”, possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione “Indicazione Geografica Protetta” solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta “ Melone Mantovano”.

Articolo 1
Denominazione

L’Indicazione Geografica Protetta I.G.P. “Melone Mantovano” è riservata ai frutti di melone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Caratteristiche del prodotto

L’Indicazione Geografica Protetta I.G.P. “Melone Mantovano” designa i meloni allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alle seguenti varietà botaniche di *Cucumis melo* L.: varietà *cantalupensis* (melone cantalupo) e varietà *reticulatus* (melone retato).
L’I.G.P. “Melone Mantovano” è rappresentata dalle seguenti tipologie di frutto: liscio o retato (con o senza incisura della fetta).
Le cultivar utilizzate sono riconducibili alle seguenti tipologie di riferimento: “Harper” (tipologia retata senza incisura della fetta), “Supermarket” (tipologia retata con incisura della fetta), Honey Moon (tipologia liscia), tradizionalmente coltivate nell’areale definito al successivo articolo 3.

Caratteristiche al consumo

All’atto dell’immissione al consumo i meloni destinati alla produzione dell’I.G.P. “Melone Mantovano” devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all’art. 2 i frutti devono essere:
- interi (non è tuttavia da considerarsi difetto la presenza di una piccola lesione cicatrizzata sulla buccia dovuta all’eventuale misurazione automatica dell’indice rifrattometrico);
- di aspetto fresco;
- sani ed esente da parassiti;
- puliti (privi di sostanze estranee visibili);
- privi di odori e/o sapori estranei al frutto.

I frutti delle diverse tipologie dell'I.G.P. “Melone Mantovano” possono anche essere sottoposti alle operazioni di taglio, affettatura ed eliminazione di esocarpo ed endocarpo, per la destinazione al consumo come prodotto di IV gamma.
Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative, sensoriali e di pezzatura, in relazione alle diverse tipologie di frutto.

Caratteristiche dei frutti	*Tipologia liscia*	*Tipologia retata*
Forma	Sferica o sub-sferica	Ovale o tonda
Colore esocarpo (buccia)	Crema-paglierino	Crema-paglierino o verde, con o senza incisura della fetta.
Colore mesocarpo (polpa).	Giallo - arancio	Arancio - salmone
Spessore mesocarpo.	≥ 24 mm	≥ 24 mm
Consistenza mesocarpo.	≥ 0,5 kg su una superficie equivalente di un cerchio del diametro di 8 millimetri.	≥ 0,5 kg su una superficie equivalente di un cerchio del diametro di 8 millimetri.
Contenuto zuccheri	≥ 12° Brix	≥ 12° Brix

Dolcezza, durezza (intesa come consistenza), fibrosità e succosità sono le caratteristiche sensoriali che descrivono e distinguono i frutti del “Melone Mantovano”, mentre l’odore di fungo e di polpa di anguria, l’aroma di tiglio e l’aroma di zucchino sono i descrittori peculiari rilevabili dal profilo sensoriale delle cultivar coltivate nella zona di produzione del “Melone Mantovano” I.G.P.

Pezzatura e classificazione

La pezzatura dei frutti (peponidi) è determinata dal peso e dal diametro della sezione massima normale all’asse del frutto. Per i frutti delle tipologie liscio o retato del Melone Mantovano I.G.P., le pezzature minime sono: 800 grammi in peso e 10 cm di diametro. Viene previsto, per il solo peso, anche un valore massimo pari a 2.000 grammi.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione dell’I.G.P. “Melone Mantovano” interessa il territorio ricadente nelle Province di Mantova, Cremona, Modena, Bologna e Ferrara.
Nella provincia di Mantova la zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Borgoforte, Carbonara di Po, Castellucchio, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Quistello, Redondesco, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Martino dall'Argine, Sermide e Viadana. Per il Comune di Borgoforte la delineazione dell’area di produzione è da intendersi ad est il Ponte sul fiume Po quindi, proseguendo verso nord, la SS 62; poi verso ovest il Dugale Gherardo sino al confine con il Comune di Curtatone. Per il territorio del Comune di Marcaria la delimitazione dell’area di produzione sud è la SS 10 Padana Inferiore.
Nella provincia di Cremona la zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio e Spineda.
Nella provincia di Modena la zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Concordia sulla Secchia, Mirandola e San Felice sul Panaro.
Nella provincia di Bologna la zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Crevalcore, Galliera e San Giovanni in Persiceto.
Nella provincia di Ferrara la zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Bondeno, Cento e Sant’Agostino.

Articolo 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli interventi colturali ed i fattori di produzione impiegati (input e output). In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Articolo 5
Metodo di ottenimento

La coltivazione dell'Indicazione Geografica Protetta I.G.P., "Melone Mantovano", può essere effettuata in pieno campo, in coltura semiforzata in tunnellini o in coltura forzata in serra o tunnel ricoperto con film di polietilene o altro materiale plastico di copertura, completamente amovibile.
La coltivazione, tradizionalmente attuata nelle zone particolarmente vocate su terreni profondi e freschi, consente l'ottenimento di frutti di qualità, adottando le tecniche colturali di seguito riportate:

- la semina diretta può avvenire a partire dalla prima decade di aprile;
- il trapianto, effettuato su terreno pacciamato, si esegue dalla seconda metà di febbraio a luglio, utilizzando piantine franche di piede allevate in contenitore, o piantine innestate su portainnesti resistenti alle malattie telluriche;
- l'investimento prevede, in relazione al sistema di coltivazione, densità variabili fino ad un massimo di 5.000 piante per ettaro;
- la forma di allevamento è quella orizzontale sia in pieno campo che in coltura protetta ed è ammessa la cimatura;
- l'impollinazione deve avvenire esclusivamente con l'ausilio di insetti pronubi quali *Apis mellifera* o *Bombus terrestris*, mentre è vietato l'impiego di qualsiasi sostanza ormonale;
- la concimazione organica e/o minerale può essere effettuata sia in fase di preparazione del terreno che in copertura, in relazione al fabbisogno delle piante ed alla dotazione del terreno, ed è consentito il ricorso alla fertirrigazione;
- l'irrigazione può avvenire sia con il sistema localizzata a manichetta o a goccia, oltre che per aspersione o infiltrazione da solchi;
- la maturazione deve avvenire naturalmente, senza alcun ricorso a prodotti chimici di sintesi;
- la raccolta viene effettuata anche giornalmente sia per i tipi lisci che per i tipi retati.

La produzione massima consentita per l' I.G.P. "Melone Mantovano" non deve superare le 30 t/ha per la tipologia liscia e le 38 t/ha per le tipologie retate. Trattandosi di frutti climaterici i meloni dell' I.G.P. "Melone Mantovano" devono essere sottoposti entro 24 ore dalla raccolta ad operazioni di cernita e bollinatura, direttamente in azienda o presso idonee strutture di lavorazione. Inoltre dopo la raccolta e la cernita i frutti dell'I.G.P. "Melone Mantovano" possono anche essere sottoposti alle operazioni di taglio, affettatura ed eliminazione di esocarpo ed endocarpo, per la commercializzazione come prodotto di IV gamma. Entro le 24 ore dalla raccolta il prodotto destinato alla IV gamma deve essere raffreddato tagliato e confezionato per preservare inalterate le qualità organolettiche e di qualità.

Articolo 6
Legame con l'ambiente

Aspetti storici
La reputazione del melone nel Mantovano è antica, come risulta dalle documentazioni storiche che risalgono alla fine del Quattrocento, oltre che dai diversi scritti e da testimonianze facenti parte dell'archivio dei Gonzaga di Mantova, in cui si riportano notizie dettagliate degli "appezzamenti destinati ai meloni provenienti da queste terre". Altra testimonianza documentata, avvolta tra storia e leggenda, è la presunta morte di Alfonso I d'Este, duca di Ferrara, Modena e Reggio Emilia dal 1505 al 1534, a causa di una indigestione di meloni. L'importanza della coltivazione di tale frutto nella zona geografica di produzione, come definita all'articolo 3, è testimoniata anche da reperti architettonici e iconografici risalenti al 1579, che testimoniano la presenza di un oratorio dedicato a "Santa Maria del melone", nella centralissima via Cavour di Mantova. Per il decoro della volta della

Sala Consigliare del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto il pittore Angelo Lamma raffigura i meloni tra i prodotti tipici locali di allora (1833). Tali testimonianze attestano anche l'abilità degli agricoltori della zona nella scelta delle varietà e nell' adozione delle tecniche colturali più idonee alla produzione di frutti di buona qualità, capacità che si è mantenuta ininterrottamente sino a oggi. A conferma si possono citare le numerose manifestazioni e gli eventi di carattere promozionale (sagre, fiere, feste tradizionali) che annualmente si svolgono in numerose località dell'area di produzione del "Melone Mantovano", anche allo scopo di far conoscere ai consumatori, non solo locali, le qualità organolettiche e le possibili utilizzazioni gastronomiche del "Melone Mantovano". Tra quelle più note ed ormai affermate che annualmente fanno registrare la partecipazione di migliaia di visitatori ed appassionati estimatori dei diversi piatti a base di melone (antipasti, risotti, salse e dessert) si possono citare "Melonaria", oltre alle Fiere e Sagre del "Melone tipico Mantovano" che da tempo si svolgono nei comuni di Sermide, Viadana, Gazoldo degli Ippoliti, Rodigo, Castellucchio, Goito, Casteldidone e nella città di Mantova.

Aspetti socio-economici

Grazie ad una tradizione secolare di orti capillarmente diffusi, nel lontano 1956 si sviluppano anche le prime forme di associazionismo fra i produttori. Peraltro già a partire dai primi del XX secolo si hanno dati puntuali sulle produzioni di meloni nelle cinque Province (sezioni provinciali dell'ISTAT) mentre dagli atti del convegno di Verona (7 febbraio 1979) su "La coltura del Melone in Italia" sono reperibili importanti informazioni in merito all'area di produzione e alle tecniche di coltivazione del melone nell'areale Mantovano. L'importanza e l'attenzione alla coltivazione del melone nella realtà mantovana è attestata anche dalle numerose ricerche e sperimentazioni condotte presso il Centro ricerche Montedison di Mantova, che sviluppa a partire dagli anni '70 materiali di copertura (films plastici), cultivar e tecniche colturali quali l'innesto erbaceo, che si diffonderanno successivamente anche in altre zone di coltivazione del Centro e Sud Italia. Nel corso degli ultimi cinquant'anni, infine, grazie alle favorevoli condizioni pedo-climatiche ed alla vivace iniziativa imprenditoriale di diverse aziende, la produzione ha fatto registrare un sostanziale incremento, sino a raggiungere una superficie agraria utilizzata di oltre duemila ettari ed un valore di produzione che ha superato i 60 milioni di euro.

La coltura del Melone Mantovano costituisce pertanto un importante filiera produttiva sia a livello Inter-regionale (Lombardia ed Emilia Romagna) che Nazionale, non solo per il settore in sé ma anche per l'indotto che origina e per il ruolo di sostegno all'economia del territorio. Tra le attività imprenditoriali strettamente connesse vanno considerate anche quelle per la meccanizzazione delle diverse operazioni colturali e di condizionamento, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del "packaging", ed il sistema dei trasporti.

Caratteristiche pedoclimatiche e colturali

Questi importanti risultati e questa reputazione – ampiamente riconosciuta e testimoniata da numerosi articoli sulla stampa specializzata – sono stati conseguiti unendo una secolare "cultura del melone" (intesa come patrimonio di conoscenze e competenze tramandata per generazioni tra i coltivatori) ai fattori pedo-climatici propri della zona di produzione. Esaminando le Carte pedologiche della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna si riscontra che l'area di produzione del "Melone Mantovano" si caratterizza per la presenza di suoli di elevata fertilità, generalmente riconducibili ai tipi Fluvisols, Vertisols, Calcisols e Luvisols, come descritti dalla FAO nel *World Reference Base for Soil Resources* (FAO – WRB, 1998).

Il comprensorio, caratterizzato da un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale, è stato rimaneggiato nei secoli dall'azione erosivo-deposizionale di ben cinque fiumi: Mincio, Oglio, Secchia, Panaro e Po. L'altimetria è compresa tra un max di m 50 sul livello del mare, rilevata nella parte più settentrionale (Rodigo) e un minimo di m 10 s.l.m. nelle vicinanze del fiume Po.

Il clima, caratterizzato da inverni freddi ed estati caldo-umide, con relativa uniformità delle temperature, promuove lo sviluppo della pianta e favorisce una regolare fioritura ed allegagione. Il mese più freddo è gennaio, con temperatura media di 2,7 °C, mentre quello più caldo è luglio con una media di 25 °C; la radiazione solare media annua è pari a 1331 kWh/m^2. Inoltre la zona interessata dal corso dei cinque fiumi, si caratterizza anche per avere una falda relativamente superficiale ed un gradiente medio annuo di piovosità compreso tra 600 e 700 millimetri. Così nei terreni particolarmente profondi e permeabili dell'areale di produzione dell'I.G.P. "Melone Mantovano" le radici estese e vigorose di questa cucurbitacea possono facilmente penetrare in profondità e garantire un regolare apporto di acqua ed elementi nutritivi alla pianta, evitando qualsiasi tipo di "stress", anche nelle fasi particolarmente delicate di fioritura, allegagione ed ingrossamento dei frutti. Anche l'acqua di falda utilizzata per l'irrigazione e caratterizzata da una elevata concentrazione di sali minerali disciolti, contribuisce ad esaltare le caratteristiche organolettiche e qualitative dei frutti. Durante il periodo di coltivazione il concorso tra l'alta temperatura media, la radiazione solare e la scarsa piovosità, unite a un equilibrato e regolare apporto idrico e nutrizionale, si riflette sull'alto contenuto zuccherino e sull'espressione degli aromi caratteristici del frutto, chiaramente evidenziati dai profili sensoriali riportati nei "Quaderni della ricerca della Regione Lombardia" (Anni 2003-2005). Questi fattori microambientali specifici e peculiari, uniti all'esperienza secolare nell'adozione delle più opportune tecniche colturali ed alla messa a punto di pratiche di coltivazione sostenibile, contribuiscono a conferire al "Melone Mantovano I.G.P." una reputazione solida, che gli deriva da peculiarità uniche ed irripetibili su tutto il territorio nazionale. In particolare la polpa di color giallo-arancio e/o salmone particolarmente succosa, fibrosa e croccante, con un elevato grado zuccherino ed una quantità media di potassio e sali minerali generalmente superiore a quella riscontrata in altre zone di coltivazione, oltre al sapore caratteristico, esaltato anche dall'odore di fungo e di polpa di anguria e dall'aroma di tiglio, contribuiscono a rendere unici i frutti del "Melone Mantovano" ad Indicazione Geografica Protetta.

Articolo 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE 510/06. Tale struttura è l'Organismo di controllo indicato come CHECK FRUIT – Via C. Boldrini,24 – 40121 Bologna – Italia - Tel. 051.649.48.36, fax 051-649.48.13, E-mail: info@checkfruit.it, accreditato in conformità alla norma EN45011.

Articolo 8
Etichettatura

Il "Melone Mantovano I.G.P." viene immesso al consumo in conformità alle norme richieste dal Regolamento Comunitario, utilizzando una delle confezioni in cartone, legno o materiale plastico, di seguito riportate:
- bins;
- cartone telescopico (traypak);
- plateaux in cartone nuovo;
- cassetta in legno nuova;
- cassetta riutilizzabile in materiale plastico;
- confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

La dicitura "Melone Mantovano" Indicazione Geografica Protetta o il suo acronimo IGP, ed il simbolo dell'UE, devono essere apposti in modo chiaro e perfettamente leggibile sulle confezioni

utilizzate sia per i frutti interi, sia per quelle destinate a contenere il prodotto di IV gamma. È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Il contenuto di ciascun imballo deve essere omogeneo e contenere meloni della stessa varietà e tipologia. Sui frutti interi dovrà essere apposto obbligatoriamente il bollino raffigurante il logo della denominazione "Melone Mantovano".
Sui singoli frutti dovrà essere apposto obbligatoriamente il logo della denominazione "Melone Mantovano I.G.P", come di seguito descritto. Il logo è costruito sulla base di un cerchio quadrettato, all'interno del quale - in una porzione bianca - è collocata la scritta "Melone Mantovano I.G.P.", realizzata con il carattere Helvetica Neue Bold Condensed. Al disotto della scritta spicca, in verde chiaro, il profilo più celebre della città di Mantova. Al fianco della scritta, alcune forme in colore richiamano in senso ancora più forte la forma e il colore del frutto. I colori pantoni sono indicati nel disegno.
Il logo può essere utilizzato sino a un diametro minimo di 2,5 cm. Sugli imballi e nella comunicazione pubblicitaria e promozionale il logo ha un'area di rispetto di 1 centimetro per lato.

13A09841

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013.

Iscrizione della denominazione «Maccheroncini di Campofilone» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1130/2013 della Commissione del 7 novembre 2013, la denominazione «Maccheroncini di Campofilone» riferita alla categoria «Paste Alimentari» è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Maccheroncini di Campofilone», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Maccheroncini di Campofilone», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1130/2013 del 7 novembre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Maccheroncini di Campofilone», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta Maccheroncini di Campofilone è riservata alla pasta alimentare che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo l'indicazione geografica protetta Maccheroncini di Campofilone presenta le seguenti caratteristiche fisico, chimiche espresse su 100 g di prodotto finito:

Lunghezza: da 35 a 60 cm;

Larghezza: da 0,80 a 1,20 mm;

Spessore: da 0,3 a 0,7 mm;

Proteine (azoto x 5,70) minimo 12,50 su cento parti di sostanza secca.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione della indicazione geografica protetta Maccheroncini di Campofilone è limitata al territorio amministrativo del comune di Campofilone sito in provincia di Fermo, Marche.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori/confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità delle materie prime e delle quantità prodotte e confezionate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

I Maccheroncini di Campofilone IGP sono ottenuti dall'impasto di uova fresche e semola di grano duro o farina di grano tenero doppio zero. In ogni caso è vietata l'aggiunta di acqua. Non è consentito l'utilizzo di materie prime che contengano OGM. Le materie prime utilizzate nella produzione della IGP Maccheroncini di Campofilone devono avere le seguenti caratteristiche qualitative espresse su 100 grammi di prodotto:

Uova: devono essere ottenute da galline allevate a terra alimentate esclusivamente con cereali NO OGM e non devono contenere pigmenti sintetici. Inoltre devono avere:

Proteine comprese tra 10 e 12 g;

Grassi > 9 g;

Betacarotene massimo 33 ppm;

Residuo Secco minimo 20 % sulla s.s.

Semola di grano duro:

Proteine min. (azoto x 5,70) 12,50 su cento parti di s.s.

Farina di grano tenero doppio zero:

Proteine min. (azoto x 5,70) 10,00 su cento parti di s.s..

Si procede con l'impasto, di uova fresche e semola di grano duro oppure di farina di grano tenero doppio zero.

La quantità di uova da utilizzare per 1 kg di semola di grano duro oppure di farina di grano tenero doppio zero varia da un minimo di 7 a un massimo di 10 nel caso di utilizzo di uova intere oppure se espressa in valore percentuale (Quid) è pari a minimo 33%.

L'impasto così ottenuto viene sfogliato a mano oppure estruso in bronzo e sfogliato su rulli fino ad ottenere la sfoglia di spessore compreso tra 0,3 e 0,7 mm. Successivamente si procede al taglio, per conferire le caratteristiche fisiche descritte all'articolo 2 del presente disciplinare.

I Maccheroncini di Campofilone così tagliati vengono adagiati su foglietti di carta alimentare bianca di larghezza compresa tra 22 e 26 cm e lunghezza compresa tra 32 e 35 cm. I foglietti così ottenuti, contenenti il prodotto fresco, hanno un peso compreso tra 155 e 175 g ciascuno e vengono piegati, nella maniera tradizionale, ai quattro lati per evitare la fuoriuscita del prodotto e ordinatamente riposti in appositi telai.

Quest'ultimi vengono quindi inseriti in apposite stanze di essiccazione ad una temperatura compresa tra 28-40 °C per una durata compresa tra le 24 e le 36 ore.

Al termine del processo di essiccazione i foglietti vengono inseriti nelle confezioni di cui all'articolo 8. Questa operazione, che avviene esclusivamente nello stabilimento di produzione, si rende necessaria per consentire, nelle fasi di trasporto e conservazione, un'adeguata protezione del prodotto, delicato e altamente fragile. Qualora infatti i Maccheroncini di Campofilone fossero trasportati senza l'adeguata protezione sarebbero soggetti a urti che determinerebbero lo spezzarsi della pasta la quale, di conseguenza, perderebbe le caratteristiche fisiche tipiche descritte all'articolo 2 del presente disciplinare di produzione e utili al riconoscimento già visivo del prodotto stesso.

Il confezionamento tipico di Campofilone, inoltre, svolge una funzione distintiva del prodotto oggetto della denominazione. I Maccheroncini di Campofilone infatti, sono visivamente riconoscibili al consumatore finale anche per il tipo di confezione che li caratterizza e che contribuisce a distinguerli con decisione da prodotti ad essi similari. Infine è sulla confezione stessa che vengono apposti tutti gli elementi necessari all'etichettatura ivi compresi i marchi di impresa, come dettagliatamente riportato al successivo articolo 8.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

I Maccheroncini di Campofilone si distinguono con decisione dalle altre paste alimentari per la sottigliezza della sfoglia ed il taglio finissimo. Tali caratteristiche consentono al prodotto un ridottissimo tempo di cottura pari ad uno/due minuti, nell'acqua bollente o direttamente nel condimento senza necessariamente essere lessato.

Altra fondamentale caratteristica che dimostra l'unicità dei Maccheroncini di Campofilone è la percentuale di uova che viene utilizzata nell'impasto. Essa, infatti, è nettamente superiore rispetto a quella utilizzata in altre tipologie di paste alimentari. Tale proporzione unitamente al processo di essicazione lento determina un'elevatissima resa del prodotto, infatti mentre 250 g di pasta generica corrispondono a 2 porzioni abbondanti, dallo stesso quantitativo di Maccheroncini di Campofilone si ottengono 4 porzioni. Questa capacità di resa dei Maccheroncini di Campofilone determina come conseguenza la capacità assorbente della pasta che trattiene una quantità di condimento superiore rispetto ad altre tipologie di pasta.

La valenza dei Maccheroncini di Campofilone sta nell'aver conservato immutata nel corso degli anni la tecnica di lavorazione, mantenendo inalterata la sua semplice e particolare composizione, il particolare tipo di essicazione, nonché nel fatto che si tratta di un prodotto che richiede, per la sua realizzazione, particolari doti di abilità e esperienza, caratteristiche queste che ne fanno una pasta dalle qualità in termini di resa, di gusto, di leggerezza e di facilità di cottura del tutto particolari.

Parlare dei Maccheroncini di Campofilone significa parlare dell'espressione più autentica della cultura del territorio campofilonese. La produzione artigianale di questa pasta è la manifestazione della tradizione popolare del borgo medioevale di Campofilone tramandata di generazione in generazione.

Le uova in particolare, non sempre a disposizione nel corso dell'anno e dipendenti dal ciclo biologico delle galline, hanno stimolato l'ingegno e la fantasia delle vergare campofilonesi che hanno iniziato a fare la pasta in casa, dapprima fresca e poi realizzando quello che sarebbe diventato un processo di essiccazione. La pasta essiccata infatti era più conveniente di quella fresca perché si conservava nella madie e poteva essere consumata durante tutto l'anno. La grossolanità del taglio aveva però un inconveniente: l'aria nel processo di essiccazione incurvava la pasta che si rompeva in più punti e non poteva essere degustata nella sua interezza. Allora le argute massaie hanno iniziato a tagliare la "pannella" in fili sottilissimi, che non si spezzavano sotto l'azione dell'aria, restando intatti sino al consumo.

L'arte dei Maccheroncini di Campofilone è nata dunque nelle cucine e poi nei laboratori artigianali e da allora questi sottilissimi fili di velo dorato hanno sempre rivestito un'importanza particolare, discostandosi dai piatti di "tutti i giorni", rappresentando il piatto per eccellenza, simbolo di bravura della padrona di casa, nei pranzi di festa. Inizialmente veniva degustato solo nelle ricorrenze delle feste principali e rappresentava un regalo prestigioso da donare ad illustri amici.

Tradizione ed abilità mantenute per 600 anni, hanno dato luogo a commercio a imprese familiari, che hanno fatto conoscere Campofilone nel mondo.

Già nel 1400 viene considerato un piatto prelibato e citato in una corrispondenza dell'Abbazia di Campofilone, ancora in alcuni documenti del Concilio di Trento e ancora riportato nei quaderni di ricette di alcune case nobili.

Ma è con l'inizio del 1900 che a Campofilone alcune massaie e locandiere cominciarono a far degustare i Maccheroncini, il cui nome deriva da Maccheroni, termine generico con cui veniva individuata la pasta, e dalla caratteristica forma di fili lunghi e fini, dunque Maccheroncini.

Nella prima Guida Gastronomica d'Italia del Touring Club Italiano Ed. 1931 si citano i Maccheroncini di Campofilone come prodotto tipico del borgo medioevale sito in Provincia di Fermo, documentando così l'esistenza di un legame forte tra la specialità gastronomica ed il suo paese di origine.

Tale caratterizzazione si è ulteriormente rafforzata nel corso del secondo dopoguerra e con il 1960 si assiste all'apertura del laboratorio artigianale di «Nello Spinosi», volto alla produzione e commercializzazione dei Maccheroncini di Campofilone. Nel 1965, con l'ingresso sul mercato dell'impresa artigianale «Alimentari Valdaso» si assiste ad un ulteriore incremento della produzione e diffusione del prodotto tipico di Campofilone.

Nello stesso anno viene rilasciata la licenza al «Ristorante Le Cinque Ragazze», che da allora si è sempre contraddistinto per la cura e il rispetto usato nei confronti della tradizione campofilonese.

Una delle occasioni da non perdere per assaggiare la specialità gastronomica di Campofilone è la sagra. La nascita di questa festa risale al 1964 e da allora si svolge ogni anno, tre giorni nella prima decade di Agosto.

Si racconta, che pur di non mancare alla sagra nazionale dei Maccheroncini di Campofilone, in quel giorno venivano addirittura rimandati incontri e appuntamenti importanti. Ancora oggi in questa occasione arrivano nella località picena migliaia di turisti. In quell'occasione vengono servite circa 20.000 porzioni di pasta a dimostrazione del successo della sagra di Campofilone e dunque della reputazione dei Maccheroncini di Campofilone.

Da allora i pastai di Campofilone hanno ottenuto premi e riconoscimenti di prestigio nazionale ed internazionale a conferma che il borgo di Campofilone ha legato indissolubilmente la propria reputazione ed il suo nome a questa vera squisitezza culinaria, determinando la nascita di un distretto produttivo con risorse umane altamente specializzate nella produzione della pasta.

I Maccheroncini di Campofilone hanno raggiunto, nel tempo, i mercati più rilevanti: europeo, americano, canadese, arabo, e asiatico. Oggi questo prodotto alimentare sta conquistando le tavole più importanti del mondo e i produttori, vantano i loro Maccheroncini di Campofilone nelle migliori gastronomie internazionali, tra cui Tokyo, New York e Londra, tra i gioielli del Made in Italy buono da mangiare.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06 dall'Autorità pubblica di controllo Assam - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, sita ad Osimo (AN), Via dell'Industria 1 - 60027 Osimo; Telefono: 071- 8081; Fax: 071 - 85979; e.mail: info@assam.marche.it.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

I Maccheroncini di Campofilone I.G.P. sono immessi al consumo in:

astucci di cartone alimentare, eventualmente avvolti da pellicola termoretraibile alimentare, contenenti i foglietti di carta alimentare bianca su cui sono adagiati, come descritto al precedente articolo 5, i Maccheroncini di Campofilone. Ogni astuccio contiene 250 g (pari a 2 foglietti) oppure 500 g (pari a 4 foglietti) oppure 1000 g (pari a 8 foglietti) di prodotto netto;

confezioni di cartone destinate alla ristorazione collettiva, contenenti i foglietti di carta alimentare bianca su cui sono adagiati, come descritto al precedente articolo 5, i Maccheroncini di Campofilone avvolti da pellicola termoretraibile alimentare oppure inseriti in sacchetti di materiale plastico;

confezioni di carta paglia e spago contenenti, su fondo di cartoncino rigido, i foglietti di carta alimentare bianca su cui sono adagiati, come descritto al precedente articolo 5, i Maccheroncini di Campofilone già avvolti da pellicola termoretraibile alimentare. La confezione così ottenuta è chiusa con lo spago al quale è attaccato con doppio nodo l'etichetta, i due fili vengono poi sigillati con cera lacca sulla quale è apposto il logo aziendale. Questo tipo di confezione può essere da 500 g (pari a 4 foglietti) oppure da 1000 g (pari a 8 foglietti) di prodotto netto.

Su ogni astuccio o sulle etichette, da applicare sulle confezioni, sono riportati a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

il simbolo grafico comunitario dell'indicazione geografica protetta come previsto dal Reg. CE n. 1898/2006 accanto alla dicitura «Maccheroncini di Campofilone Indicazione Geografica Protetta». La denominazione Maccheroncini di Campofilone deve avere una altezza minima di 5 mm.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

La designazione «Maccheroncini di Campofilone» è intraducibile.

13A09842

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cannetiello - S.c.r.l.», in Casaletto Spartano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.M. 19 maggio 2009 con il quale la società cooperativa «Cannetiello - S.C.R.L.» con sede in Casaletto Spartano (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. il dott. Francesco Terracciano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 1° marzo 2013 con il quale l'avv. Maria Rosaria Torelli è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Francesco Terracciano, rinunciatario;

Vista la nota dell'8 ottobre 2013 con la quale l'avv. Maria Rosaria Torelli dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973 codice fiscale TRMGLI73R17H703O, con studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cannetiello - S.C.R.L.» con sede in Casaletto Spartano (Salerno) c.f. 01148500653, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto direttoriale 1° marzo 2013, in sostituzione dell'avv. Maria Rosaria Torelli rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09944

DECRETO 11 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Erika 89 Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Caserta.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008 "Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico";

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) con il quale la società cooperativa "Erika 89 Società Cooperativa Edilizia a r.l." con sede in Caserta è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545 septiesdecies c.c.) e l'avv. Antonio Giannelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 25 marzo 2013 con il quale l'Avv. Maria Rosaria Torelli è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'Avv. Antonio Giannelli, revocato;

Vista la nota dell'8 ottobre 2013 con la quale l'Avv. Maria Rosaria Torelli dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, codice fiscale: CCCVCN66E24B963X, con studio in S. Nicola La Strada (CE), via Pertini n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "Erika 89 Società Cooperativa Edilizia a r.l." con sede in Caserta, codice fiscale: 01854000614, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545 septiesdecies c.c.) con precedente decreto ministeriale 15 giugno 1999, in sostituzione dell'Avv. Maria Rosaria Torelli rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09945

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socialtur Turistica soc. coop. sociale enunciabile "Socialturturistica" in liquidazione», in Bomba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2011 n. 135;

Vista l'istanza del 16 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 settembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Socialtur Turistica Soc. Coop. Sociale Enunciabile - Socialturturistica - in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 31 gennaio 2013, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 27 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 ottobre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 25 ottobre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Socialtur Turistica Soc. Coop. Sociale Enunciabile - Socialturturistica - in liquidazione”, con sede in Bomba (CH) (codice fiscale: 01331350692), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Di Paolo, nato a Chieti il 30 aprile 1979, ivi domiciliato in via Cesare De Lollis, n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09946

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Compagnia Internazionale dei Trasporti società cooperativa in breve “C.I.T. soc. coop.”», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza del 30 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 3 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società “Compagnia Internazionale dei Trasporti Società Cooperativa in Breve - C.I.T. Soc. Coop” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 23 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 ottobre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 24 ottobre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Compagnia Internazionale dei Trasporti Società Cooperativa in Breve - C.I.T. Soc. Copp”, con sede in Chieti (codice fiscale: 00325280691), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Di Paolo, nato a Chieti il 30 aprile 1979, ivi domiciliato in via Cesare De Lollis. n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09947

DECRETO 18 novembre 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Villaggio Colle del Sole - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Colle del Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2003 al 2012 presso la competente Camera di commercio;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Villaggio Colle del Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 02590840589, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09943

DECRETO 18 novembre 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Altri Ragazzi società cooperativa», in Cotronei.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223 septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Altri Ragazzi Società Cooperativa", con sede in Cotronei (KR);

Tenuto conto che la società, seppur tardivamente, ha provveduto a depositare presso la competente Camera di Commercio i bilanci d'esercizio relativo agli anni dal 2005 al 2012;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Altri Ragazzi Società Cooperativa", con sede in Cotronei (KR), codice fiscale n. 01893000792, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09949

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

DIRETTIVA 8 agosto 2013.

Direttiva all'Istituto per il Credito sportivo - Attuazione dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

E

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante la "Costituzione di un Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma";

Visto l'art. 4, comma 14 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera *a)* che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

Visto l'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'art. 11-*sexies* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto l'art. 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante le "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207 "Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2013, "Annullamento d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo";

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla definizione di un nuovo Statuto sulla base di una nuova direttiva da emanare anche in attuazione dell'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Tutto ciò premesso, ai sensi del citato art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si impartiscono le necessarie istruzioni e direttive per riformulare lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo:

1. Natura – Attività – Patrimonio.

1.1 Attività.

L'Istituto eserciterà in via diretta ed indiretta:

(a) l'attività bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, ed esercitando il credito sotto qualsiasi forma. Eserciterà ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni. L'Istituto potrà finanziare ogni attività ed investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali. L'Istituto potrà altresì svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività culturali ovvero di altri soggetti pubblici e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese operanti nei predetti settori;

(b) la gestione dei Fondi Speciali, di cui *infra* e con le modalità di seguito descritte.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Istituto potrà svolgere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale connessa ed accessoria e, tra l'altro, compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Potrà altresì svolgere, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche, nessuna esclusa.

1.2 Patrimonio.

La disciplina del "Patrimonio" dell'Istituto tiene conto:

del provvedimento di annullamento d'ufficio della Direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto;

della imputazione delle Riserve dell'Istituto ad ogni singolo "Partecipante" secondo i criteri di ripartizione per la rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione")", indicati nel documento allegato (*cfr.* all. 1);

della natura patrimoniale, disattesa dallo Statuto del 4 agosto 2005, del "Fondo Patrimoniale" *ex lege* n. 50/83 (conferito dallo Stato e espressamente qualificato da quest'ultima come "elemento patrimoniale dell'Istituto") e del "Fondo di Garanzia" *ex lege* n. 1295/57 (conferito dal CONI e espressamente qualificato da quest'ultima come elemento costitutivo del Patrimonio dell'Istituto).

Il "Patrimonio" dell'Istituto sarà quindi costituito:

(a) dal "Capitale" (o "Fondo di Dotazione");

(b) dal "Fondo di riserva ordinaria";

(c) dalle eventuali Riserve statutarie e straordinarie.

Il "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto, in cui confluiranno l'attuale "Fondo di Dotazione" (o "Capitale") *ex lege* n. 1295/57, il "Fondo di Garanzia" *ex lege* n. 1295/57, conferito dal CONI, e il "Fondo Patrimoniale" *ex lege* n. 50/83, conferito dallo Stato, oltre alle "Riserve" dell'Istituto risultanti al 31.12.2011, sarà suddiviso in quote del valore unitario pari ad 1 Euro e sarà ripartito tra i seguenti soggetti partecipanti, nel rispetto dei citati criteri di ripartizione per la rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"):

Ministero dell'economia e delle finanze;

Coni Servizi S.p.a.;

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;

Dexia Crediop S.p.a.;

Assicurazioni Generali S.p.A.;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

Intesa San Paolo S.p.a.;

UniCredit S.p.a.;

Banco di Sardegna S.p.a.

1.3 Conferimento e trasferimento di quote.

Il "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") potrà essere aumentato con versamenti di quote non inferiori ad Euro 1.000.000,00.

Lo Statuto determinerà:

1. le condizioni per procedere a nuovi conferimenti ed ai trasferimenti delle quote di partecipazione, con esclusione di quelle infragruppo; il valore dei nuovi apporti patrimoniali sarà determinato secondo i principi previsti dall'art. 2437-*ter* c.c. per quanto compatibili;

2. le ipotesi nelle quali è attribuito il diritto di recesso ai Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di dotazione");

3. le condizioni e le modalità di eventuale liquidazione dei Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") tenendo conto, per quanto compatibile, dei criteri per la determinazione del valore delle azioni di cui agli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Le relative delibere assunte dal Consiglio di amministrazione saranno sottoposte alla successiva approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Operatività.

2.1 Operatività.

Nell'esercizio delle attività di finanziamento, l'Istituto opererà con ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali.

Con delibere del Consiglio di amministrazione saranno indicate le modalità con le quali l'Istituto darà attuazione al criterio di connessione.

3. Fondi Speciali.

3.1 Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

L'Istituto potrà concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., utilizzando le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l'istituto medesimo e previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il Fondo sarà alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota ad esso spettante, a norma dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

3.2 Fondo di Garanzia *ex lege* 289/02 per l'impiantistica sportiva.

Ai sensi dell'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, presso l'Istituto sarà istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

3.3 Disciplina generale dei Fondi Speciali.

Il Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi ed il Fondo di Garanzia *ex lege* n. 289/02 per l'impiantistica sportiva, di titolarità dello Stato e cumulativamente indicati come Fondi Speciali, saranno gestiti ed amministrati dall'Istituto a titolo gratuito.

Le disponibilità dei Fondi Speciali, previa deliberazione del Comitato di gestione dei Fondi Speciali, potranno essere depositate su conti correnti accesi presso l'Istituto o altre banche e potranno essere investiti, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi dovranno assicurare, in ogni momento, le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l'assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di gestione dei Fondi Speciali, saranno portati ad incremento dei Fondi Speciali sopra richiamati.

4. Organizzazione.

4.1 Organi dell'Istituto.

Organi dell'Istituto saranno:

(a) il Consiglio di amministrazione ed il Presidente;

(b) il Comitato di gestione dei Fondi Speciali;

(c) il Collegio dei Sindaci;

(d) il Direttore Generale.

Lo statuto dell'Istituto dovrà, tuttavia, prevedere modalità di consultazione tra i soggetti designanti, finalizzate a garantire che negli organi di amministrazione e controllo, a composizione collegiale, il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

(a) Consiglio di amministrazione e Presidente.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207:

(1) dal Presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

(2) da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

(3) da un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

(4) da due membri designati dai soggetti partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto.

I membri designati del Consiglio di amministrazione saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio di amministrazione durerà in carica 4 esercizi. I Consiglieri potranno essere confermati una sola volta. Almeno un amministratore tra quelli designati ai sensi del precedente numero 4 è indipendente nel senso che non dovrà intrattenere o avere intrattenuto, direttamente o indirettamente, con i soggetti designanti o soggetti a questi legati relazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Non dovrà essere prevista la figura dell'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente sarà sostituito a tutti gli effetti dal membro del Consiglio di amministrazione designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai membri del Consiglio di amministrazione competerà un compenso annuo fisso, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni, ove consentito dalle disposizioni vigenti. L'ammontare del compenso annuo sarà fissato nel decreto di nomina.

Il Consiglio di amministrazione, cui spetteranno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, mediante appositi regolamenti nei quali dovranno essere espressamente precisati i limiti degli affari e delle operazioni oggetto di delega nel rispetto delle norme statutarie, potrà delegare per determinati atti o categorie di atti poteri al Direttore Generale, ai Dirigenti, singolarmente o riuniti in Comitati, o ad altro personale, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità ad esso assegnato. Le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio, secondo le modalità che quest'ultimo dovrà determinare. Il Consiglio dovrà inoltre deliberare in merito ai casi in cui talune decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati dovranno, altresì, essere comunicate al Collegio dei Sindaci.

Saranno assunte con la maggioranza qualificata di quattro consiglieri su cinque le deliberazioni in materia di:

(a) modifiche dello Statuto che comportino modificazione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei partecipanti al capitale;

(b) acquisto e alienazione di immobili nonché assunzione e dismissione di partecipazioni di aziende o rami di aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

(c) nomina del Direttore Generale e determinazione del relativo trattamento economico;

(d) operazioni di finanziamento che, tenuto conto anche delle eventuali esposizioni già in essere con la medesima controparte e/o gruppo, comportino il superamento del 10% del Patrimonio di vigilanza.

(b) Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

Il Comitato di gestione dei Fondi Speciali sarà composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri, diversi dai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui:

(1) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata;

(2) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato di gestione dei Fondi Speciali saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali avrà la medesima durata del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato spetterà lo svolgimento delle attività di gestione dei Fondi Speciali nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso inoltre fornirà un'informativa semestrale al Consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta.

(c) Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci sarà composto da un numero non superiore a tre membri, di cui:

(1) il Presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

(2) un componente designato dalla Conferenza Unificata, in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali;

(3) un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto.

I Sindaci saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dureranno in carica 4 esercizi; potranno essere confermati una sola volta. Ai Sindaci spetterà un emolumento fisso, ove consentito dalle disposizioni vigenti e il rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

L'ammontare del compenso annuo sarà fissato nel decreto di nomina.

Il Collegio, oltre ai compiti di controllo sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'Istituto secondo le previsioni e con i poteri stabiliti della vigente normativa per le società per azioni, svolgerà altresì le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I Sindaci dovranno assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di gestione dei Fondi Speciali.

(d) Direttore Generale.

Il Direttore Generale dovrà rispondere al Consiglio di amministrazione, sovrintendere alla gestione aziendale e dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di gestione dei Fondi Speciali.

4.2 Utili di Bilancio.

Dagli utili netti annuali dell'Istituto sarà prelevata una quota del 50% da destinare alla "Riserva ordinaria". Una ulteriore quota del 5% sarà destinata dal Consiglio di amministrazione:

(a) a Fondi di riserva straordinari;

(b) ad un Fondo da destinare a finalità culturali e sociali, entro l'importo massimo di € 500.000,00, secondo le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione. La quota residua del 45% sarà assegnata ai partecipanti come dividendo in misura proporzionale alla quota di Capitale di pertinenza di ciascun partecipante.

Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

4.3 Vigilanza.

L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sarà soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformità alla disciplina del suddetto decreto legislativo n. 385/1993. La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell'Istituto spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, ove nominata, all'Autorità di Governo con la delega allo sport, al Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni ed attività culturali, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti ed ogni altro dato richiesto dovranno trasmettersi all'Organo di Vigilanza, nei modi e nei termini da esso stabiliti.

Si allegano i criteri per la rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto per il Credito Sportivo e la relativa appendice tecnica.

Roma, 8 agosto 2013

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
DELRIO

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
BRAY

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 125

- ALLEGATO 1 –

CRITERI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL "CAPITALE" (O "FONDO DI DOTAZIONE") DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Ravvisata l'esigenza di procedere alla rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto, si richiede a codesto Istituto di:

1. ricostruire i movimenti che hanno di tempo in tempo interessato il "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"), come sopra definito, dalla costituzione al 31 dicembre 2011, data di chiusura dell'ultimo esercizio dell'Istituto.

   In particolare, si dovrà avere riguardo alle seguenti componenti:

   (a) la dotazione iniziale degli elementi di Patrimonio, effettuata nel 1959 *dai Partecipanti al "Fondo di Dotazione" ex lege 1295/1957 (BNL e CONI) e gli ulteriori conferimenti dei Partecipanti negli anni successivi;*
   (b) l'ulteriore dotazione di elementi di Patrimonio apportato dal CONI per la costituzione del "Fondo di Garanzia" ex lege 1295/1957;
   (c) le ulteriori dotazioni di elementi di Patrimonio attraverso i versamenti al Fondo Patrimoniale ex lege 50/1983, conferiti dallo Stato. Dovranno essere considerati: (i) la restituzione in favore dello Stato di parte delle somme da esso apportale al Fondo Patrimoniale, ex lege 50/1983, per complessivi € 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni) avvenuta nel 2005; (ii) il prelievo operato a diretta decurtazione del Fondo Patrimoniale, senza essere ripartito tra quest'ultimo e le Riserve patrimoniali di pertinenza del Fondo stesso;

2. determinare tutte le Riserve formatesi nel corso degli anni, nel rispetto delle previsioni statutarie. E più precisamente le seguenti, anno per anno fino al 31 dicembre 2011: (i) Riserva ordinaria; (ii) Riserva straordinaria; (iii) Fondo prestiti al personale; (iv) Fondo per finalità culturali e sociali; (iv) Riserve di rivalutazione e IAS; (v) Riserva di utili a nuovo;

3. ripartire tutte le Riserve tra i Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"), come sopra definito, anno per anno, applicando il seguente metodo con capitalizzazione delle Riserve:
   - nel primo anno, la ripartizione delle Riserve dovrà essere effettuata in misura proporzionale agli apporti conferiti dai singoli Partecipanti;
   - negli anni successivi, la ripartizione delle Riserve dovrà essere effettuata, per ciascun esercizio fino al 31 dicembre 2011, in misura proporzionale agli apporti conferiti dai singoli Partecipanti, incrementate della quota delle Riserve maturate da ciascun di essi negli anni precedenti.

   I dividendi erogati non dovranno essere presi in considerazione ai fini del calcolo in questione;

4. rideterminare le singole quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"), come sopra definito, al 31 dicembre 2011, sommando, per ogni Partecipante, i conferimenti effettuati e le Riserve di spettanza; tale montante dovrà essere rapportato al Patrimonio complessivo.

- APPENDICE TECNICA –

FORMULE PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL "CAPITALE" (O "FONDO DI DOTAZIONE") DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

1. Determinazione della quota di Riserve dell'esercizio in esame spettante all'unità di Patrimonio conferito:

$$QU = \frac{TU}{(CT + TR)}$$

2. Determinazione della quota di Riserve spettante per l'esercizio in esame al singolo Partecipante:

$$QUP = QU \times (CP + RP)$$

3. Determinazione del totale progressivo delle Riserve spettanti al singolo Partecipante al 31 dicembre dell'esercizio in esame:

$$RT = \Sigma\, QUP$$

4. Le quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") come definito nell'Allegato 1 alla Direttiva, conteggiate secondo il suesposto metodo, saranno determinate al 31 dicembre 2011. La rideterminazione della quota di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") di ogni singolo Partecipante sarà il risultato della seguente formula:

$$QP = \frac{(CP + RT)}{TP}$$

QU= quota di Riserve spettante all'unità di Patrimonio conferito
QUP= quota di Riserve dell'esercizio in esame spettante al singolo Partecipante
TU= totale Riserve dell'esercizio in esame
CP= apporti complessivi al 31 dicembre dell'esercizio in esame dal singolo Partecipante
CT= apporti totali al 31 dicembre dell' esercizio in esame da tutti i Partecipanti
TR= totale progressivo delle Riserve dei Partecipanti al 31 dicembre dell'esercizio in esame
RP= totale progressivo delle Riserve spettanti al singolo Partecipante al 31 dicembre dell'esercizio precedente
RT= totale progressivo delle Riserve spettanti al singolo Partecipante al 31 dicembre dell'esercizio in esame
QP= quota di partecipazione di ciascun Partecipante sul Patrimonio complessivo dell'Istituto
TP= totale Patrimonio al 31 dicembre 2011

13A09819

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2013.

Disposizioni relative alla prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. (Provvedimento n. 12 approvato con delibera n. 213).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art. 110, che subordina l'iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* o *b)*, al possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali, accertate tramite una prova di idoneità e rimette all'Istituto il compito di determinare con regolamento le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'art. 23, comma 3, che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 9 che disciplina la prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI e l'art. 10 che dispone in merito alla Commissione esaminatrice;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza derivante dalla concreta applicazione della disciplina dallo stesso recata;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. L'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:

al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova d'idoneità consiste in un esame scritto»;

al comma 4 le parole «L'esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie» sono sostituite dalle parole: «La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie»;

al comma 5 le parole «l'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «la prova di idoneità»;

al comma 5-*bis* le parole «l'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «la prova di idoneità»;

il comma 6 è abrogato;

al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «sia nell'esame scritto che nell'esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi».

2. L'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:

al comma 3 le parole «dell'esame scritto» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneità» e le parole «degli esami scritti e orali» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneità».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. È inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.

Roma, 3 dicembre 2013

p. il direttorio integrato
Il presidente
VISCO

13A10015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 dicembre 2013, ha in emissione dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «C10», «D47», «F09», «G07», «J42», «L06», «M89», «P62», «R09», «S23», «T26», «V05».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle «C09», «D46», «F08», «G06», «J41», «L05», «M88», «P61», «R08», «S22», «T25», «V04».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

13A10045

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-289) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.